

ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE E COMPATIBILITA' MONETARIA

Sul presente provvedimento si appone il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. Si rilascia inoltre il parere favorevole in merito alla compatibilità monetaria del presente provvedimento ai sensi dell'art.9 comma 1, lett. a) del DL 78/2009 convertito con Legge 03.08.2009, n.102.

CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	Missione - Programma - Livelli	ANNO	IMPORTO
11321	265		01.01-1.03.02.01.002	2018	2.338,52

Enego, li 09-07-18

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Lara Caregnato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente determinazione:

E' stata pubblicata all'albo pretorio comunale in data odierna per la durata di quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art.27 Regolamento Contabilita' e art. 25 Regolamento Uffici e Servizi.

Enego, li _____

Il Funzionario Incaricato

Daniela Dalla Costa



ORIGINALE

COMUNE DI ENEGO

PROVINCIA DI VICENZA

Area Istituzionale, Sociale, Culturale, Turistica

DETERMINAZIONE N. 71

OGGETTO

LIQUIDAZIONE SPESE I VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI - DAL 1° APRILE 2018 AL 10 GIUGNO 2018

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **nove** del mese di **luglio**,

Richiamati i seguenti atti:

Richiamati i seguenti atti:

- il decreto del Sindaco del Comune di Enego prot.n. 5001 del 2 luglio 2018 con il quale venivano nominati i responsabili delle aree funzionali del Comune di Enego;
- il vigente Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

Oggetto:LIQUIDAZIONE SPESE I VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI - DAL 1° APRILE 2018 AL 10 GIUGNO 2018

Premesso che qualora gli automezzi comunali non siano a disposizione degli amministratori che si recano in missione per mansioni relative al loro ufficio che non potevano essere espletate in altra maniera, agli stessi che usano il proprio automezzo spetta il rimborso delle spese sostenute per carburante nella misura di 1/5 del prezzo della benzina a chilometro (pari attualmente a € 0,30 per ogni chilometro percorso— prezzo benzina al 27.4.2018);

OSSERVATI INOLTRE:

- l'art. 84 del TUEL che prevede il diritto degli "amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente" al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- il comma 3 del citato articolo che testualmente recita: "Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate";
- il comma 2 del citato art. 84 il quale dispone che la liquidazione del rimborso sia "effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione";
- il comma 13 dell'art. 77 bis del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008 il quale prevede che "al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina";

PRESO ATTO:

degli indirizzi giurisprudenziali, dai quali emerge:

1. che rilevano i viaggi effettuati per presenze necessarie del soggetto, ossia motivati da "un obbligo giuridico, che elimina in detto soggetto qualsiasi facoltà di una scelta diversa per l'esercizio della funzione" (Deliberazione Corte Conti Sez. Reg. Controllo per l'Emilia Romagna n. 3/2011/PAR del 17/02/2011);
2. che la riduzione (disposta dall'art. 6 del D.L. 78/2010) del 50% rispetto alla spesa impegnata nel 2009 si applica solo al personale amministrativo (dipendenti e segretario comunale) e non anche agli organi di governo (Deliberazione Corte Conti Sez. Reg. Controllo per la Liguria n. 10 del 21/02/2011);
3. che il Sindaco non deve essere autorizzato per i viaggi e missioni eseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni (TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 30/05/2011 n. 915);

RICHIAMATA la c.f.r. Corte dei Conti Liguria 21.02.2011 – Del. 10/2011/PAR dalla quale si evince che essendo il nostro un piccolo Comune montano, non è possibile il raggiungimento delle frazioni (alcune distanti molti chilometri dalla sede municipale) con il servizio di trasporto pubblico di linea (limitato ad una corsa giornaliera e verso alcune frazioni inesistente) e quindi le suddette spese di viaggio "non sono dissimili da quelle sostenute per recarsi, dalla residenza, nelle sedi istituzionali";

Viste le richieste di rimborso per il periodo 01.04.2018 al 10.06.2018 presentate dal Sindaco Cappellari Fosco e dall'Assessore Frison i cui conteggi sono evidenziati nella tabella agli atti e che qui si riassumono:

Fosco Cappellari € 1.619,32
Frison Loris € 719,20
TOTALE € 2.338,52

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- 1) di liquidare ai seguenti Amministratori le somme a fianco di ciascuno indicate quali rimborso spese per i viaggi effettuati nel 1° trimestre 2018 periodo 01.01.2018-31.03.2018:

Fosco Cappellari € 1.619,32
Frison Loris € 719,20
TOTALE € 2.338,52

- 2) di imputare la spesa di € 2.338,52 al cap. 11321 del B.P. 2018, dando atto dell'esigibilità della spesa nell'esercizio finanziario 2018.

Il Responsabile del Servizio
Daniela Dalla Costa